

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO PROVINCIALE**

## **CAPO I**

### **PRINCIPI E FINALITA'**

#### **Art. 1**

##### **Principi e finalita'**

1. La Provincia di Chieti riconosce l'inestimabile valore delle alberature di tutto il territorio provinciale, ed in particolare di quelle che fiancheggiano le Strade Provinciali, quale patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico della collettività degno di tutela e conservazione.
2. Il presente Regolamento, in considerazione del valore culturale, ambientale e paesaggistico del suddetto patrimonio arboreo che fiancheggia le strade di competenza della Provincia, ha lo scopo di definire le linee di riferimento per la più corretta manutenzione e gestione del patrimonio medesimo in rapporto alle primarie finalità di conservazione, compatibilmente con la sicurezza della circolazione stradale e con la pubblica incolumità.

## **CAPO II**

### **MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE STRADALI**

#### **Art. 2**

##### **Cure colturali**

1. Premesso che le alberature stradali richiedono diversi interventi di manutenzione a seconda dell'età, della specie e delle tipologie di impianto, la Provincia si impegna a realizzare adeguate cure colturali. Per le piantagioni più giovani saranno realizzati interventi per promuovere e regolare la crescita, mentre per le piante più vecchie saranno attuati interventi di conservazione e ringiovanimento. Tali cure colturali saranno attuate nel rispetto delle tipologie indicate negli articoli seguenti.

#### **Art. 3**

##### **Cure colturali a breve termine**

1. Le cure colturali a breve termine si eseguono nel corso dei primi tre anni dall'impianto, durante i quali le alberature sono molto sensibili alla concorrenza erbacea, per cui la vegetazione infestante va tenuta sotto controllo per lo meno tramite un diserbo manuale da eseguirsi tre volte all'anno.
2. E' vietato l'uso di erbicidi.
3. Saranno realizzati interventi di manutenzione dei tutori affinché non venga danneggiata la corteccia della pianta, nonché interventi di irrigazione in via straordinaria esclusivamente in condizioni di siccità prolungata.

#### **Art. 4** **Cure colturali a medio termine**

1. Le cure colturali a medio termine consistono in tagli di formazione finalizzati ad ottenere alberi d'alto fusto con un unico asse, cioè senza biforcazioni alla maggior altezza possibile.
2. Tali operazioni vanno attuate dopo il primo anno dall'impianto e proseguono per i primi 15 anni a seconda delle specie.
3. Le operazioni di taglio vanno eseguite durante l'inverno, quando è visibile la struttura dell'albero, per eliminare i rami che tendono a crescere eccessivamente o presentano un'accentuata verticalità, oppure durante l'estate, per effettuare una potatura sul verde allo scopo di eliminare le doppie cime.
4. L'unico obiettivo del taglio di formazione sarà quello di mantenere o di ricreare un asse principale verticale.
5. Negli impianti giovani l'altezza del tronco sramato non deve oltrepassare un terzo dell'altezza totale, mentre negli impianti maturi la proporzione di tronco libero può arrivare fino alla metà dell'altezza complessiva. L'eliminazione dei rami bassi deve avvenire regolarmente e progressivamente, tenuto conto che una ramatura eccessiva provoca la comparsa di succhioni, che indeboliscono l'albero.
6. Quando si effettuano le potature il taglio deve essere rasente il collare, cioè l'ingrossamento che si trova alla base del ramo.

#### **Art. 5** **Cure colturali agli impianti maturi**

1. In caso di impianti giunti a maturità, quindi a pieno sviluppo, vanno effettuate le seguenti operazioni di potatura:
  - eliminazione del legno secco;

- eliminazione dei rami che causano disturbo;
- eliminazione di branche mal orientate;
- eliminazione o selezione dei succhioni.

## **Art. 6 Potature**

1. Una corretta realizzazione delle potature comporta il rispetto delle seguenti regole:
  - Le branche eliminate vanno sempre tagliate in corrispondenza dell'ascella di un ramo in grado di fungere da tirasucchio;
  - Il volume totale della chioma eliminata nel corso di un singolo intervento non deve superare il 20 % del volume iniziale;
  - L'angolo di taglio deve essere tale da permettere una rapida e completa cicatrizzazione della ferita ad opera del callo.
2. La capitozzatura e la sramatura sono vietate. La capitozzatura consiste nel taglio, più o meno sistematico, della chioma o del fusto ad una certa altezza da terra. La sramatura consiste nell'eliminazione totale delle ramificazioni con il rilascio del fusto principale intatto fino all'apice. Queste potature sono all'origine del deperimento degli alberi, dal momento che una potatura drastica, se può sembrare economicamente vantaggiosa, nel lungo periodo si rivela invece più costosa di una potatura razionale.
3. Le potature precedentemente trattate possono essere effettuate durante l'intero arco dell'anno, ad eccezione dell'epoca di emissione delle foglie o dei periodi in cui possono verificarsi delle gelate.
4. Di regola gli strumenti adoperati per le potature devono essere disinfettati nel passaggio da un esemplare all'altro, per evitare il diffondersi di eventuali malattie

## **CAPO III**

### **TAGLIO DELLE ALBERATURE STRADALI**

#### **Art. 7**

#### **Principi generali per il taglio delle alberature**

1. Riconoscendo l'esigenza di salvaguardare le alberature stradali, quali elementi di notevole interesse culturale, paesaggistico e ambientale, il taglio delle alberature stradali

dovrà essere limitato ai soli casi strettamente necessari, come previsto nella **Circolare n. 8321 dell'11.8.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici**, e potrà essere effettuato in relazione a:

- esecuzione di lavori di sistemazione, allargamento o adeguamento di tratti stradali;
  - esecuzione di aperture di visibilità in corrispondenza di intersezioni, curve, segnali fissi di pericolo e passaggi a livello;
  - presenza di alberature instabili o ammalate.
2. Successivamente al taglio di alberature stradali la Provincia provvederà al successivo reimpianto e sostituzione, con le modalità di cui al successivo articolo 11.

### **Art. 8**

#### **Taglio di alberature non soggette a vincolo**

1. Nel caso in cui le alberature da tagliare non siano soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico la Provincia, in qualità di Ente proprietario/gestore della strada, dovrà **comunicare** tramite raccomandata la necessità (solo per i casi strettamente necessari indicati all'articolo precedente più sopra richiamati, e salvo i casi di alberature instabili o ammalate) di tagliare alberi situati ai lati delle strade a Soprintendenza, Corpo Forestale dello Stato e Comune interessato.
2. Qualora uno degli Enti indicati al comma precedente ravvisi la necessità di un sopralluogo congiunto, esso deve essere effettuato entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla comunicazione per raccomandata, redigendo un verbale congiunto.
3. Qualora, invece, entro tale termine nessuno degli Enti sopraindicati abbia chiesto un sopralluogo congiunto, la Provincia potrà procedere alla esecuzione delle opere e al taglio delle alberature.

### **Art. 9**

#### **Taglio di alberature soggette a vincolo**

1. Nel caso in cui le alberature da tagliare siano soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, o siano ricadenti in zone vincolate la Provincia, in qualità di Ente proprietario/gestore della strada dovrà **richiedere il preventivo nulla osta** alla Soprintendenza competente. Potrà anche richiedere la consulenza del Corpo Forestale dello Stato per la successiva, obbligatoria sostituzione delle piante abbattute.

## **Art. 10**

### **Taglio di alberature instabili o ammalate**

1. Nel caso in cui le alberature siano instabili o ammalate la Provincia, in qualità di Ente proprietario/gestore della strada, qualora ritenga indispensabile l'abbattimento a causa di pericolo per la sicurezza della circolazione per vetustà, malattie e altre cause, deve tempestivamente **informare** tramite raccomandata il Corpo Forestale dello Stato e la Soprintendenza competente.
2. Qualora uno degli Enti indicati al comma precedente ravvisi la necessità di un sopralluogo congiunto, esso deve essere effettuato entro i cinque giorni successivi alla comunicazione per raccomandata, redigendo un verbale congiunto. Qualora invece entro il termine suddetto nessuno degli Enti sopraindicati abbia chiesto un sopralluogo congiunto, la Provincia potrà procedere al taglio delle alberature.
3. L'apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione deve essere effettuato dal Corpo Forestale dello Stato che, per gli accertamenti specialistici, si potrà avvalere dell'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.
4. Nei casi di evidente, estremo pericolo, derivante da instabilità o malattia degli alberi, si dovrà procedere senza indugio alla eliminazione e al taglio.

## **Art. 11**

### **Reimpianto delle alberature tagliate**

1. Successivamente al taglio di alberature stradali, ed in ogni caso quando si tratti di alberature sottoposte a vincolo o di particolare pregio, si dovrà procedere alla relativa sostituzione con esemplari adeguatamente sviluppati, nel rispetto delle distanze e dei limiti di sicurezza imposti dalle vigenti norme del Codice della strada, fatte salve le eccezioni previste dalle norme in vigore.

## **Art. 12**

### **Taglio di platani affetti da cancro colorato**

1. Nel caso in cui gli alberi siano platani ammalati a causa del cancro colorato, la Provincia è tenuta ad applicare le disposizioni sulla lotta obbligatoria prescritta dal **Decreto Ministeriale 17.4.1998**, che prevede le seguenti misure e azioni:
  - controlli sistematici sui platani da parte del competente Servizio Fitosanitario Regionale;
  - segnalazione della comparsa della malattia al Ministero per le Politiche Agricole;

- abbattimento delle piante infette e di quelle immediatamente adiacenti;
- ogni altra misura prescritta e vigente all'epoca della rilevazione dello stato di malattia.

1. Al fine di limitare il diffondersi della malattia **le potature e gli abbattimenti**, anche di platani presenti in aree indenni, **devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità**.
2. Preventivamente ad interventi di qualsiasi tipo su platani deve essere **richiesta l'autorizzazione** al Servizio Fitosanitario Regionale. Decorso trenta giorni, vige il principio del silenzio-assenso.

### Art. 13

#### **Casi in cui si rende necessario ed è consentito abbattere piante situate in banchina lungo le Strade Provinciali**

1. E' consentito l'abbattimento delle alberature stradali esclusivamente nei seguenti casi:
  - pericolo grave ed imminente dovuto a stroncamenti e/o instabilità della pianta a causa di maltempo, incidenti stradali, malattia della pianta, ecc.;
  - piante manifestamente secche o ammalate; ivi incluse anche le piante per le quali il Servizio Fitopatologico Regionale richiede periodicamente l'abbattimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge concernenti la lotta obbligatoria al cancro colorato del platano;
  - esecuzione di opere pubbliche di competenza della Provincia o di altri Enti (nuove strade ed intersezioni, rifacimento di incroci, ferrovie, ecc.) che interessino Strade Provinciali alberate; i progetti relativi a dette opere dovranno essere preventivamente approvati dalla Provincia e dovranno prevedere obbligatoriamente il reimpianto di alberi di adeguate dimensioni in aree adatte; in ogni caso i progetti dovranno essere redatti avendo cura di ridurre al minimo i tagli di alberature;
  - ove non sia possibile l'applicazione di soluzioni alternative al taglio, in caso di costruzione di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, per lottizzazioni in esecuzione di Piani Particolareggiati di iniziativa privata o pubblica: anche in questo caso i relativi progetti dovranno prevedere obbligatoriamente il reimpianto di alberi di adeguato numero e dimensioni.
  - al verificarsi di danni gravi, documentati attraverso apposita perizia, a manufatti di proprietà di terzi ed a condizione che non sia possibile adottare soluzioni alternative che eliminino la situazione di danno.
2. Il taglio delle alberature stradali è **vietato** al di fuori dei casi non previsti dal presente Regolamento.

